

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 14 DEL 24.06.2024

Il giorno 24 giugno 2024, alle ore 14,35 circa, in videoconferenza, i sottoscritti Dott. Davide Di Russo, Presidente, Dott. Antonio Avilii e Dott.ssa Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda, Revisori, procedono all'esame, iniziato già nei giorni precedenti, della documentazione relativa alle proposte di deliberazione per il Consiglio comunale nn. 119 e 124 aventi a oggetto, rispettivamente, "*MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)*" e "*PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PERIODO REGOLATORIO 2022 – 2025 DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2024*" e alla redazione del presente parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Assistono alla riunione, per quanto di competenza, il Dott. Antonio Marco D'Acri, Dirigente del Servizio Finanziario e dell'Area della Programmazione Strategica, e il Dott. Enrico Colia, Funzionario con incarico di E.Q. del settore Politiche del bilancio e attuazione del programma.

Il Collegio dei Revisori

- esaminate le proposte di deliberazione del Consiglio comunale nn. 119 e 124 e la relativa documentazione allegata ricevute, via mail, in data 17.06.2024, 20.06.2024 e 21.06.2024;
- dato atto che:
 - l'articolo 1, comma 639 ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa e che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 - la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704, della citata Legge n. 147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;

- con deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “*Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti*” (MTR);
 - per l’approvazione del PEF, derivante dalla predetta deliberazione ARERA n. 443/2019, è previsto che lo stesso debba essere predisposto dal soggetto gestore dei rifiuti (nel caso di specie il Covar14), completo di specifica documentazione (relazione illustrativa e attestazione di veridicità dei dati in essi contenuti), trasmesso sia al Comune che all’Ente territorialmente competente (Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale – EGATO, in sua assenza sempre costituito dal Covar14), che, una volta verificato, lo trasmette ad ARERA per la sua approvazione definitiva;
- richiamata la deliberazione dell’ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021 avente a oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’, approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”, la quale tra le altre disposizioni, prevede:
- all’articolo 7, in merito alla procedura di approvazione del Piano, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.;
 - all’allegato A, l’“Ente territorialmente competente” definito come “*l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;
- dato atto che, nel caso del Comune di Beinasco, l’Ente di governo dell’Ambito (Egato), il soggetto competente al consolidamento dei dati trasmessi dai Gestori e alla loro validazione è il Comune stesso, anche nella forma consortile qualora prevista, che assume pertanto anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente, oltre che di Gestore per le attività svolte in autonomia ovvero affidate a meri prestatori d’opera;
- preso atto di quanto previsto dalla legislazione regionale vigente della Regione

Piemonte, nello specifico dalla Legge Regionale n. 4/2021 recante modifiche alla Legge Regionale n. 1/2018, ossia che l'Ente Territorialmente Competente che assume il profilo di terzietà è stato individuato nella costituenda Conferenza d'Ambito Regionale, in via di strutturazione a seguito della liquidazione degli attuali Ambiti Territoriali ottimali per la Gestione dei Rifiuti (ATO-R) finora attivi in ogni ambito provinciale;

- preso atto della nota regionale Classificazione 13.140.50/LRR/3/2_2021A/2 avente a oggetto "*Competenze della Conferenza d'Ambito AR-Piemonte e dei Consorzi di Area Vasta in materia ARERA – Approvazione PEF aggiornamento biennale 2024-2025*" con la quale la Regione conferma le funzioni di Ente Territorialmente Competente in materia di ARERA in capo ai soggetti che lo hanno esercitato finora, senza soluzione di continuità, in quanto avendo già provveduto alla predisposizione e validazione dei precedenti PEF, dispongono delle informazioni e dei dati necessari, oltre ad essere titolari del rapporto in essere con i gestori del servizio e con i Comuni, fondamentale per la definizione dei parametri di competenza dell'ETC.;
- visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, ed aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta Covar14 n. 14 del 4 aprile 2024, da cui risulta un costo complessivo di euro 3.682.560,44.;
- tenuto conto che sulla base del PEF di cui al punto precedente risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad euro 3.682.560,44, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a euro 1.716.133,00 di cui euro 909.550,49 riferibili alle utenze domestiche ed euro 806.582,51 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a euro 1.966.427,31 di cui euro 1.042.206,47 attribuibili alle utenze domestiche ed euro 924.220,84 a quelle non domestiche;
- tenuto altresì conto che, congiuntamente al PEF 2024-2025, è presente, in ossequio alla modalità pluriennale di verifica del costo del servizio, lo schema di determinazione del costo totale del servizio e della necessaria previsione di spesa che include il saldo tra detrazione valore PEF grezzo e applicazione valore contrattuale oltre che la quota CONAI in tariffa (quota comune) e inclusi i proventi da vendita materiali che si attesta quindi a un valore complessivo totale di euro 3.423.042,85 per l'anno 2024 e di euro

3.372.972,55 per l'anno 2025;

- visti il verbale di deliberazione dell'assemblea del Consorzio Ambiente Dora Sangone (CADOS) n. 11 del 27.04.2022 avente a oggetto "*PIANI ECONOMICI FINANZIARI 2022-2025 METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR2 ARERA – APPROVAZIONE PEF COMUNI CONSORZIATI*" e il relativo allegato;
- preso atto dal Dirigente del Servizio Finanziario e dell'Area della Programmazione Strategica che il Comune ha proceduto ad apportare alcune modifiche al relativo Regolamento comunale, al fine di adeguarlo alla disciplina vigente;
- visto il D.L. n. 39 del 29.03.2024 che, all'art 7, comma 7 quater, convertito con legge n. 67 del 23 maggio 2024, prevede che per l'anno 2024, "*[...] il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. [...]. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni, della legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1 maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [...]*";
- dato atto di quanto rispostato nella nota del Dirigente del Servizio Finanziario e dell'Area della Programmazione Strategica del 17.06.2024, dalla quale si evince testualmente che "*[...] Visto l'art.7 quater della legge n.67 del 23/5/2024 di conversione del d.l.n.39/2024 che stabilisce che il termine del 30/4/2024 è prorogato al 30/6/2024, è necessario procedere entro fine mese alla presa d'atto dei PEF Tari. COVAR14 ha inoltre comunicato agli Enti consorziati, con documento del 7.6.24 a firma del Direttore del Consorzio, corredata nella medesima nota di trasmissione acquisita prot. 38875 dell'11.6.24, da parere sottoscritto dal dott. Claudio Maria Enrico, incaricato a tal scopo dal Consorzio, della necessità di apportare modifiche alla gestione del servizio di raccolta differenziata, in armonia alla risposta n.107/2001 dell'Agenzia delle Entrate, affinché sia verificata quale attività commerciale degli Enti consorziati e, a tal fine, della necessità di modificare la convenzione vigente e le modalità di contabilizzazione dei costi esposti agli Enti. Secondo quanto sopra si prevede apposita fatturazione separata da parte del Consorzio verso i Comuni del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e del servizio di raccolta differenziata oltreché della necessità di fatturazione attiva del*

- *corrispettivo/contributo CONAI da parte dei Comuni verso il Consorzio.*
- *Riassumendo:*
 - *A fronte del conferimento di rifiuti di proprietà del Comune al CONAI attraverso attività di COVAR viene riconosciuto un corrispettivo che da quest'anno sarà fatturato dal Comune al COVAR e che quindi sarà pagato al Comune*
 - *Da quest'anno il COVAR differenzierà le fatture emesse per il servizio di raccolta RSU dalle fatture emesse per il servizio di raccolta differenziata. La raccolta differenziata diventerà quindi un'attività commerciale che produce costi (il servizio di COVAR) e ricavi (la vendita dei rifiuti al CONAI di cui sopra).*
 - *Trattandosi di attività commerciale i costi della stessa generano IVA detraibile e quindi tutta l'IVA pagata dal Comune sulle fatture del servizio di raccolta differenziata genereranno un credito IVA di cui si è tenuto conto.*
- *[...] Abbiamo quindi predisposto la presa d'atto PEF TARI alla luce delle ragioni di cui sopra e definito le correlate tariffe. Contestualmente demandiamo alla variazione la costituzione delle voci rilevanti a fini iva spostando tra l'altro l'entrata CONAI (contributo- tit 2) in corrispettivo (tit. 3). Sarà altresì modificata dai Comuni consorziati la convenzione per evidenziare la nuova modalità di fatturazione e contabilizzazione separata [...]*
- *verificata la corrispondenza degli atti prodotti alle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità del Comune (nella versione aggiornata proposta per il prossimo Consiglio comunale);*
- *visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- *visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile Settore Programmazione e Risorse;*

e s p r i m e

parere favorevole sulle proposte di deliberazione del Consiglio comunale nn. 119 e 124 aventi a oggetto, rispettivamente, “***MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)***” e “***PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PERIODO REGOLATORIO 2022 – 2025 DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2024***” e raccomanda al Comune di procedere alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle suddette deliberazioni, ai fini della validità delle stesse.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Davide Di Russo)

(Antonio Avilii)

(Ombretta Maria Luisa Uliva Ramonda)